

**Titolo**

Processo sportivo in genere – ricorso e reclamo – Condanna alle spese – Esclusione

Descrizione

Non è applicabile l'art. 55 CGS se il reclamo non è inammissibile o manifestamente infondato. L'art. 55 CGS, in ogni caso, attribuisce la valutazione circa la sua applicabilità all'organo di giustizia, che può escluderne l'applicazione, ad esempio, in ragione della assoluta novità delle questioni trattate nel giudizio, confermata dalla scarsità e non precisa attinenza dei precedenti sul tema, sia nella giurisprudenza endofederale che esofederale. Le medesime ragioni costituirebbero motivo di compensazione per intero delle spese tra le parti qualora fosse ritenuta applicabile la disciplina dell'art. 92 del Codice di procedura civile.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 98/CFA/2022-2023/H

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 55, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0098 CFA dell'8 maggio 2023 (Procuratore Federale/EM., S.C., GM., GS.V. e D.O.)